DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4342 del 30/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

TRA

L'**Università degli Studi di Palermo** – C.F. 80023730825 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Antonino Giarratano, autorizzato alla stipula del presente atto con D.R. n. 6466/2026 del 09/06/2026, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima, sita a Palermo nella Piazza Marina n. 61, d'ora in poi denominata "**Università**";

E

la **Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore**, codice fiscale n. 04724150968, nella persona del Direttore Generale dell'Ente medesimo, dott. Matteo Stocco, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, d'ora in poi denominata "**Soggetto ospitante** o **Ospedale**",

entrambe congiuntamente denominate "**Parti**",

VISTO

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- il Decreto n. 270/2004;

- la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.lgs. 368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- l'art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010;
- il D.I. n. 68/2015;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- la Legge n. 24/2017,
- il D.I. n. 402/2017 e i correlati allegati, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, con particolare riferimento all'Allegato 1 e alle disposizioni in materia di formazione presso strutture non appartenenti alla rete formativa;
- il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 24 del 7 gennaio 2025, e in particolare l'art. 28, recante disposizioni in materia di formazione extra-rete formativa;
- la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione nella seduta del 15/04/2026;
- la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 25/09/2026
- la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;

CONSIDERATO CHE

- la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021 n. 07/05;
- ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono vidimare le attività svolte dai medici in formazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie articolazioni, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in Ginecologia e Ostetricia, la dott.ssa Giulia Russo, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato "**specializzando**").

Art. 3 – Durata tirocinio

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella della durata dell'attività professionalizzante dello specializzando, indicato dal 01/11/2026 al 31/10/2027 presso la SC Ostetricia diretta dalla Prof.ssa Irene Cetin.

Eventuali proroghe della presente Convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate secondo le medesime modalità e procedure previste per la stipula e l'attivazione della Convenzione originaria.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della SC Ostetricia con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività: assistenziali, chirurgiche e di ricerca.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida della prof.ssa Irene Cetin presso la SC Ostetricia.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può designare un tutor universitario, nonché individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L’accertamento della regolare frequenza dello specializzando, presso le articolazioni della Struttura ospitante, è affidato al tutor, sotto la supervisione del responsabile preposto della struttura ospitante, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Tutela assicurativa

La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all’attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, è a carico del Soggetto ospitante con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell’art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per colpa grave sono a carico del tirocinante

Art. 10 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori.

L'Università e la Struttura ospitante si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle misure di tutela e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alla formazione, informazione, sorveglianza sanitaria e fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari.

Con specifico riferimento agli aspetti di radioprotezione, le Parti prendono atto

che le attività formative oggetto della presente convenzione non comportano, sulla base della valutazione dei rischi connessi alle attività previste, esposizione professionale a radiazioni ionizzanti da parte del medico in formazione specialistica.

Pertanto, non trovano applicazione, con riferimento alle suddette attività, gli specifici adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e non si rende necessaria la sottoscrizione di un separato accordo integrativo in materia di radioprotezione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Qualora, nel corso del tirocinio, intervengano modifiche alle attività formative o alle condizioni di svolgimento delle stesse tali da comportare un potenziale rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano a effettuare preventivamente, tramite le rispettive figure competenti in materia di radioprotezione, le necessarie valutazioni e ad adottare gli eventuali adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i., prima dell'avvio delle attività interessate."

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

Il Soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell’ambito della presente convenzione l’accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Palermo.

Art. 14 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula,

L'imposta di bollo è a carico dell'Università.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 16 – Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 17 – Privacy e Protezione dei dati personali

Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE)

2016/679, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati e comunicati ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

Art 18 – Norme finali

L'Allegato 1: progetto formativo costituisce parte integrante della presente convenzione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la **FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

.....

Per l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia

Prof. Antonino Giarratano

……

firma per presa visione ed accettazione dello specializzando

Dr.ssa Giulia Russo

lì ……